

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Raad van State (Paesi Bassi) il 6 ottobre 2017 —
Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, I. / D.**

(Causa C-586/17)

(2018/C 005/28)

Lingua processuale: il neerlandese

Giudice del rinvio

Raad van State

Parti

Ricorrenti: Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, I.

Resistente: D.

Questioni pregiudiziali

- 1) 1.a. Se l'articolo 46, paragrafo 3, della direttiva 2013/32/UE ⁽¹⁾ del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale (rifusione) (GU 2013, L 180), in combinato disposto con l'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, osti ad un sistema in cui il giudice amministrativo di primo grado in materia di asilo in linea di principio non può prendere in considerazione nell'esame del ricorso un motivo di asilo dedotto per la prima volta da uno straniero nella procedura d'impugnazione dinanzi a detto giudice.
- 1.b. Se rilevi al riguardo se viene dedotto un motivo di asilo effettivamente nuovo, ossia un motivo per chiedere la protezione internazionale basato su fatti e circostanze successivi alla data della decisione dell'autorità accertante sulla domanda di protezione internazionale, oppure un motivo occultato, ossia un motivo per chiedere la protezione internazionale basato su fatti e circostanze precedenti alla data della decisione dell'autorità accertante e che uno straniero colpevolmente non ha comunicato già nella fase amministrativa, pur essendone a conoscenza.
- 1.c. Se al riguardo rilevi se il motivo di asilo venga dedotto nel contesto di un ricorso dinanzi al giudice amministrativo di primo grado in materia di asilo avverso una decisione dell'autorità accertante su una prima domanda o su una domanda reiterata di protezione internazionale.
- 2) In caso di risposta affermativa alla prima questione, se il diritto dell'Unione osti anche a che il giudice amministrativo di primo grado in materia di asilo possa scegliere di rinviare l'esame di un motivo di asilo, dedotto per la prima volta nel procedimento dinanzi a detto giudice, ad una nuova procedura dinanzi all'autorità accertante, per garantire una buona amministrazione della giustizia nella procedura giurisdizionale o per evitare un inammissibile ritardo nella medesima.

⁽¹⁾ GU 2013, L 180, pag. 60.

**Impugnazione proposta il 9 ottobre 2017 dal Regno di Spagna avverso la sentenza del Tribunale
(Sesta Sezione) del 20 luglio 2017, causa T-143/15, Regno di Spagna / Commissione europea**

(Causa C-588/17 P)

(2018/C 005/29)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Regno di Spagna (rappresentante: M. J. García-Valdecasas Dorrego, agente)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea

Conclusioni del ricorrente

- accogliere il presente ricorso per cassazione e annullare parzialmente la sentenza del Tribunale del 20 luglio 2017, emessa nella causa T-143/15, Regno di Spagna / Commissione europea (ECLI:EU:T:2017:534), nella parte relativa alla rettifica finanziaria presentata al Regno di Spagna, con la quale sono state escluse dal finanziamento dell'Unione europea determinate spese effettuate dagli Stati membri a titolo del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) (GU 23.1.2015, pagg. da 62 a 205/75), corrispondenti alle spese ammissibili relative a svantaggi naturali e a misure agroambientali del Programma di sviluppo rurale della comunità autonoma di Castilla e León, **per quanto riguarda l'importo corrispondente alla quota di aiuto a favore delle zone che presentano svantaggi naturali, ammontante a EUR 1 793 798,22;**
- dichiarare l'annullamento della decisione di esecuzione della Commissione del 16 gennaio 2015, nella parte concernente la rettifica finanziaria presentata al Regno di Spagna, con la quale sono state escluse dal finanziamento dell'Unione europea determinate spese effettuate dagli Stati membri a titolo del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) (GU 23.1.2015, pagg. da 62 a 205/75), corrispondenti **alle spese ammissibili relative a svantaggi naturali e a misure agroambientali del Programma di sviluppo rurale della comunità autonoma di Castilla e León, per quanto riguarda l'importo corrispondente alla quota di aiuto a favore delle zone che presentano svantaggi naturali, ammontante a EUR 1 793 798,22.**

Motivi e principali argomenti

1. Snaturamento manifesto dei fatti

Sussiste un manifesto snaturamento dei fatti nella misura in cui: i) come indicato e dimostrato dal Regno di Spagna nel suo ricorso, è stato concluso un accordo in seno all'organo di conciliazione relativo ai criteri di applicazione della rettifica finanziaria, ii) e nella misura in cui il Regno di Spagna ha dimostrato che le superfici foraggere che non dispongono di animali possano rientrare nell'ambito di applicazione delle misure controverse e, per tale motivo, essere oggetto delle rettifiche imposte dalla Commissione.

2. Errore di diritto relativo alla portata del valore degli accordi dell'organo di conciliazione, che comporta una violazione manifesta dei principi di buona amministrazione e di leale cooperazione

Il Tribunale è incorso in un errore di diritto nel non aver tenuto conto del valore e dell'efficacia degli accordi parziali intercorsi tra la Commissione e uno Stato membro in seno all'organo di conciliazione. Inoltre, il ragionamento del Tribunale comporta una violazione manifesta dei principi di buona amministrazione e di leale cooperazione, in quanto ha legittimato un'amministrazione a non tener conto, unilateralmente e senza alcuna spiegazione, degli accordi conclusi con uno Stato nell'ambito di una procedura di conciliazione, istituita legalmente proprio per consentire che la Commissione e gli Stati raggiungano un accordo.

3. Errore di diritto basato sul difetto di motivazione della sentenza impugnata

Il Tribunale non si è pronunciato sul punto III.2.3 del ricorso per cassazione, nel quale si è fatta valere la sussistenza di una violazione dell'articolo 31, paragrafo 2, del regolamento n. 1290/2005⁽¹⁾, nonché del principio di proporzionalità, poiché i criteri presi in considerazione dalla Commissione per applicare la rettifica finanziaria includevano i beneficiari di aiuti a favore delle zone svantaggiate prive di superfici foraggere.

4. Errore di diritto relativo alla portata dell'articolo 31, paragrafo 2, del regolamento n. 1290/2005 e al controllo giudiziale del principio di proporzionalità, nonché violazione del principio di buona amministrazione della giustizia

Il Tribunale non ha effettuato il controllo giudiziale ad esso incombente ai sensi dell'articolo 31, paragrafo 2, del regolamento e in forza del principio di proporzionalità, e che consiste nel determinare se lo Stato abbia o meno adempiuto al suo obbligo di stabilire che la Commissione è incorsa in errore riguardo alle conseguenze finanziarie che devono essere dedotte dalla suddetta violazione. Esso non ha nemmeno verificato i dati forniti dal Regno di Spagna che dimostravano l'errore della Commissione.

Il ragionamento del Tribunale comporta una violazione del principio di buona amministrazione della giustizia, in quanto non tiene conto del fatto che il Regno di Spagna ha determinato il numero di aziende assoggettate all'obbligo di conteggio del bestiame, e perché si è discostato dal dibattito processuale fissato dalle parti.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio, del 21 giugno 2005, relativo al finanziamento della politica agricola comune (non più in vigore) (GU 2005, L 209, pag. 1).

Ricorso proposto il 16 ottobre 2017 — Commissione europea / Regno di Spagna

(Causa C-599/17)

(2018/C 005/30)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: J. Rius e T. Scharf, agenti)

Convenuto: Regno di Spagna

Conclusioni della ricorrente

- dichiarare che il Regno di Spagna, non avendo adottato, entro il 3 luglio 2016, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva di esecuzione (UE) 2015/2392 della Commissione, del 17 dicembre 2015, relativa al regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾ e concernente la segnalazione alle autorità competenti di violazioni effettive o potenziali del suddetto regolamento ⁽²⁾, o, in ogni caso, nel non averle notificate alla Commissione, è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza dell'articolo 13, paragrafo 1, di detta direttiva;
- condannare il Regno di Spagna alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il termine di recepimento della direttiva di esecuzione (UE) 2015/2392 della Commissione nel diritto interno è scaduto il 3 luglio 2016.

⁽¹⁾ Regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativo agli abusi di mercato e che abroga la direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e le direttive 2003/124/CE, 2003/125/CE e 2004/72/CE della Commissione (GU 2014, L 173, pag. 1).

⁽²⁾ GU 2015, L 332, pag. 126.

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Högsta förvaltningsdomstolen (Svezia) il
24 ottobre 2017 — Skatteverket / Memira Holding AB**

(Causa C-607/17)

(2018/C 005/31)

Lingua processuale: lo svedese

Giudice del rinvio

Högsta förvaltningsdomstolen